3) Assenza di discriminazione del cittadino nella condotta amministrativa

a. Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 15/09/2009 pag. 0001 – 0058, modificato da Regolamento (UE) n. 154/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012, Gazzetta ufficiale n. L 058 del 29/02/2012 pag. 0003 - 0004

TITOLO III PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI

CAPO II Domanda di visto

Articolo 14 Documenti giustificativi

1. All'atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente presenta:

(...)

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 39 Condotta del personale

- 1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
- 2. Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
- 3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.

ALLEGATO II

Elenco non esaustivo di documenti giustificativi

I giustificativi di cui all'articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:

A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO

(...)

- 4) Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:
- inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospitante e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio.

ALLEGATO X ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

- B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:
- a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;
- b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

- riceva i richiedenti con cortesia,
- rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti,
- non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e
- si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;
- b. Regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 28/05/2009 pag. 0001 – 0010, modificato da Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, Gazzetta ufficiale n. L 243 del 15/09/2009 pag. 0001 - 0058

[Considerazioni]

(1) Per garantire l'affidabile verifica e identificazione dei richiedenti è necessario introdurre dati biometrici nel sistema di informazione visti (VIS) istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio [3], e stabilire un quadro giuridico per il rilevamento di tali identificatori biometrici. Inoltre, l'attuazione del VIS richiede nuove forme di organizzazione per il ricevimento delle domande di visto.

(...)

Articolo 1 Modifiche dell'istruzione consolare comune

L'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria è modificata come segue:

(...)

2) la parte III è modificata come segue:

(...⁾

b) è aggiunto il seguente punto:

"5. Condotta del personale

Le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri garantiscono che i richiedenti siano accolti cortesemente.

Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.";

(...)

5) è aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO 19

Elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giuridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi

- B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi in merito alla condotta del personale:
- a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;

- b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:
- riceva i richiedenti con cortesia,
- rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti,
- non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e
- si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando detto personale cessa dalle sue funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;

c. Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 24/12/2008 pag. 0098 – 0107

[Considerazioni]

(21) Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

d. Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 13/08/2008 pag. 0060 – 0081, modificato da Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, Gazzetta ufficiale n. L 243 del 15/09/2009 pag. 0001 - 0058

[Considerazioni]

(12) Ogni trattamento dei dati VIS dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 - Principi generali

- 1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS in conformità del presente regolamento assicura che l'utilizzo del VIS è necessario, adeguato e proporzionato all'assolvimento dei compiti dell'autorità competente stessa.
- 2. Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare il VIS, essa non discrimina i richiedenti e i titolari di un visto per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale e rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità dei richiedenti o dei titolari di un visto.

e. Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/2007 pag. 0030 – 0039

[Considerazioni]

(16) Il presente regolamento contribuisce alla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [3]. A tal fine, nell'effettuare le verifiche e la sorveglianza di frontiera, i membri delle squadre e gli agenti distaccati non dovrebbero esercitare verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tutte le misure adottate in esecuzione dei loro compiti e nell'esercizio delle loro funzioni dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

Articolo 6 - Compiti e competenze dei membri delle squadre

2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, i membri delle squadre non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

f. Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 13/04/2006 pag. 0001 – 0032, modificato da Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 5 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 112 del 24/04/2012 pag. 0006 – 0110

Titolo II Frontiere esterne

Capo I Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso

Articolo 5 Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

- 1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: (...)
- 2. L'allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

Capo II Controllo delle frontiere esterne e respingimento

Articolo 6 Effettuazione delle verifiche di frontiera

1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.

Tutte le misure adottate nell'esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

2. Nell'effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Allegato I Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso

I giustificativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, possono comprendere:

- d) in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:
- gli inviti, i biglietti d'ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell'organismo ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.
- g. Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 25/1/.2004, pag. 0001–0011, modificato da Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 304 del 22/11/2011, pag. 0001–0017

CAPO II COPITI

Articolo 3 ter Composizione e impiego delle squadre europee di guardie di frontiera

- 4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre europee di guardie di frontiera rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.
 - h. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 30/04/2004 pag. 0001 – 0123, modificato da Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, Gazzetta ufficiale n. L 349 del 19/12/2012 pag. 0045 - 0046

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 Ambito d'applicazione «ratione materiae»

(...)

- 5. Il presente regolamento non si applica:
- a) all'assistenza sociale e medica; o
- b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.
 - i. Codice di buona condotta amministrativa nell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Gazzetta ufficiale n. C 371 del 23/12/2000 pag. 0014 - 0017

Articolo 5 Assenza di discriminazione

1. Nel trattare le richieste del pubblico e nell'adottare decisioni, il funzionario garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. Membri del pubblico nella medesima situazione ricevono pari trattamento.

3. In particolare, il funzionario evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, origine etnica, religione o credo, handicap, età od orientamento sessuale.

j. Guida ai doveri dei funzionari e agenti del Parlamento europeo (Codice di buona condotta)

Gazzetta ufficiale n. C 097 del 05/04/2000 pag. 0001 – 0012

III. Relazioni con i cittadini

4. Il funzionario o agente deve sempre evitare, nell'esercizio delle sue funzioni e quando esamina una domanda o un fascicolo, qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la cultura, la religione, l'età, la lingua, l'orientamento sessuale o lo stato fisico. Egli non deve mai abusare dei poteri conferitigli nell'esercizio delle sue funzioni.

k. Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0014 - 0025, modificato da Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/2008 pag. 0003 - 0020

Capitolo 2 Servizio universale

Articolo 5

1. Ciascuno Stato membro fa sì che la fornitura del servizio universale risponda alle seguenti esigenze:

(...)

- fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;